# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1919** | **Roma — Sabato, 15 novembre** | **Numero 270**

**DIREZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi**

**AMMINISTRAZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24

**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . . . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . . . . . . . . . . . . » 0.40 } spazio di linea.

**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.**

**Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.**

*Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50*
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.*

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

### SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.



**Leggi e decreti.**



**Disposizioni diverse.**



PARTE NON UFFICIALE.



# PARTE UFFICIALE

## AVVISO DI CORTE

**Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza Sir GEORGE WILLIAM BUCHANAN, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Sua Maestà il Re d'Inghilterra.**

**Roma, 15 novembre 1919.**

Sua Maestà il Re, con decreto del 13 corrente mese, ha nominato commissario militare italiano nel Consiglio della Lega delle nazioni il brigadiere generale UGO CAVALLERO.

## Errata-corrige

Nel R. decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 detto, n. 268, deve leggersi, all'art. 10, 2ª linea, « *dal 15 novembre 1919* », anzichè « dal 1° novembre 1919 » come risulta, per errore di copiatura, riprodotto.

# LEGGI E DECRETI

***Il numero 1995 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro, delle finanze, della agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutti gli impianti idroelettrici cominciati a costruire dopo il 1° gennaio 1919 il Governo accorderà alla ditta concessionaria una sovvenzione annua di lire quaranta (L. 40) per ogni cavallo nominale medio risultante dal decreto di concessione.

Tale sovvenzione sarà corrisposta per la durata di anni 15 decorrenti dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo.

Art. 2.

Qualora la costruzione sia stata iniziata nel quadriennio anteriore al 1° gennaio 1919, ma non ancora ultimata alla data della entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dei lavori pubblici potrà concedere, sentito il Consiglio superiore delle acque, una sovvenzione annua in misura da determinare caso per caso e però sempre inferiore a quella stabilita nell'art. 1.

Art. 3.

La sovvenzione di cui agli articoli 1 e 2 cesserà in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1940.

Art. 4.

Per gli impianti di cui agli articoli 1 e 2 insieme con la sovvenzione di cui agli articoli stessi sarà anche accordata fino al termine di cui all'art. 3 la esenzione dell'imposta e sovraimposta sui fabbricati, nei riguardi degli edifici delle officine di produzione e trasformazione dell'energia elettrica.

Art. 5.

Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli articoli 1 e 2 siano state impiegate dalla ditta concessionaria somme non computate nella applicazione delle imposte sui profitti di guerra, la misura della sovvenzione sarà determinata caso per caso dal ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque, tenendo conto del contributo indiretto già concesso dallo Stato col rinunziare alle imposte sulle somme impiegate negli impianti.

Art. 6.

Le sovvenzioni di cui agli articoli precedenti saranno considerate nel piano finanziario in base al quale possono essere accordate le altre sovvenzioni di cui al decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, relativo alla costruzione di serbatoi e laghi artificiali.

Art. 7.

Le facilitazioni di cui al presente decreto non si estenderanno alle modificazioni di impianti esistenti, consentite in base all'art. 24 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916 sulle derivazioni di acque pubbliche o a disposizioni analoghe anteriori.

Art. 8.

Il Governo del Re potrà accordare, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque, sovvenzioni in misura non superiore a quella fissata nel presente decreto, ad altri impianti di produzione di energia elettrica che non utilizzano sorgenti di energia comunque derivanti da uso di combustibili.

Art. 9.

A coloro che costruiranno ed eserciteranno nuove linee di trasporto della energia elettrica di tensione superiore a 2000 volts saranno concesse a partire dal giorno della messa in esercizio e per la durata di quindici anni le sovvenzioni seguenti:

*a)* per le linee aventi un peso di rame di oltre 1000 chilogrammi per chilometro, una sovvenzione annua di L. 0,15 per ogni chilogrammo di rame impiegato nel conduttore;

*b)* per le linee aventi un peso di conduttore di rame superiore a 500 chilogrammi e fino a 1000 chilogrammi per chilometro, una sovvenzione annua di L. 0,20 per ogni chilogrammo di rame impiegato nel conduttore;

*c)* per le linee aventi un peso di conduttore di rame inferiore o eguale a 500 chilogrammi per chilometro, una sovvenzione di L. 0,25 per ogni chilogrammo di rame impiegato nel conduttore.

Art. 10.

Qualora le linee siano costruite con conduttori in metalli diversi dal rame, saranno concesse le sovvenzioni di cui all'art. 1, ragguagliandole rispettivamente a un peso di metallo elettricamente equivalente al rame. Anche i limiti di cui al comma *a)*, *b)*, *c)*, saranno determinati in base al peso del conduttore di rame che sarebbe elettricamente equivalente al metallo adoperato.

Art. 11.

Le sovvenzioni di cui agli articoli 9 e 10 saranno accordate a tutte le linee in esercizio, delle quali non era ancora iniziata la costruzione al 1° gennaio 1919.

Art. 12.

Per le linee di cui sarà iniziata la costruzione dopo il 31 dicembre 1921, la misura della sovvenzione sarà determinata di triennio in triennio con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore delle acque.

Art. 13.

Ai Consorzi idraulici, di bonifica e di irrigazione, soli od associati, o ai privati agricoltori, isolatamente, o riuniti in Consorzio, che dalla data del presente decreto derivino, con condutture proprie, energia elettrica, di tensione superiore a 2000 volts, dalle reti di distribuzione alimentate da centrali elettriche per utilizzarla a scopo prevalentemente agricolo o di bonifica, possono essere accordate a partire dal giorno della messa in esercizio, e per la durata di quindici anni, le stesse sovvenzioni stabilite agli articoli 9, 10, 11 e 21.

Sarà inoltre concesso un contributo del 40 per cento nelle spese di impianto di cabine complete.

Per l'Agro romano rimarranno invariate le disposizioni di cui al decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 185.

Art. 14.

Agli enti o privati, di cui all'articolo precedente, potrà pure essere concesso un premio di L. 0,03 per kilowattora utilizzato esclusivamente per i lavori del terreno di raccolta.

Tale premio sarà corrisposto annualmente per un periodo non superiore a 10 anni, ma non oltre il 1940.

Art. 15.

Coloro i quali intraprendono opere di irrigazione con acqua sollevata mediante energia elettrica potranno usufruire dei benefici accordati dal presente decreto, oppure optare per il concorso stabilito dalle leggi 28 febbraio 1886, n. 3732, 10 gennaio 1915, n. 107 e dal decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 820.

Art. 16.

Tutti gli esercenti di impianti idro-elettrici la cui costruzione fu o sarà iniziata dopo il 1° gennaio 1917, nonchè gli esercenti d'impianti idro e termo-elettrici che usufruiranno delle sovvenzioni e delle facilitazioni di cui ai decreti Luogotenenziali 12 febbraio 1919, n. 242 e 28 marzo 1919, n. 454, hanno l'obbligo di riservare una parte dell'energia prodotta, sino al 10 per cento, da fornirsi al prezzo fatto all'utente più favorito, a parità di prestazione, per usi agricoli o di bonifica o per piccole industrie campestri necessarie o integranti l'esercizio dell'agricoltura, qualora gli utenti come all'art. 13 costruiscano linee e cabine proprie.

Art. 17.

La parte di energia di cui all'articolo precedente, da riservarsi per usi agricoli e di bonifica, sarà fissata dal Comitato del Consiglio di agricoltura, cui saranno aggregati un rappresentante del Consiglio superiore delle acque, e uno della Direzione generale delle bonifiche, il capo dell'ufficio di meccanica agraria ed uno o più tecnici specialisti.

Per le concessioni avvenute ed in funzionamento fino alla data del presente decreto la quantità di energia per uso agricolo sarà determinata in base alle disponibilità e non superiore al 10 per cento. Per quelle da accordarsi sarà fissata sui decreti di concessione.

Se la quantità di energia riservata per ogni impianto non verrà richiesta od utilizzata, tutta od in parte, dagli agricoltori o dai Consorzi, il concessionario sarà autorizzato dal Ministero di agricoltura a cederla per altri scopi con contratti di durata annuale.

Art. 18.

I Consorzi idraulici o di bonifica ed i Consorzi di agricoltori soli od associati, potranno assumere, tenendo distinte le relative gestioni, la concessione e la costruzione di centrali elettriche per scopi di cui all'art. 13.

Art. 19.

Con la legge di approvazione del bilancio sarà stanziata annualmente nella parte straordinaria dei bilanci passivi del Ministero dei lavori pubblici e di quello di agricoltura, la somma occorrente per il pagamento delle sovvenzioni, dei contributi e dei premi di cui al presente decreto.

Art. 20.

Presso le Casse dei depositi e prestiti è istituito un fondo speciale intitolato: « Fondo di incoraggiamento alle applicazioni meccaniche ed elettriche in agricoltura ».

In tale fondo verranno versate le somme che si renderanno disponibili sui fondi anticipati anno per anno nel bilancio del Mini-

stero di agricoltura in applicazione al presente decreto e quelle che pure si renderanno disponibili sui capitoli del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, riguardanti le macchine agrarie, le opere, i premi e i sussidi per le irrigazioni e ricerche di acqua.

I prelevamenti dal detto fondo vengono autorizzati con decreto del ministro di agricoltura.

Art. 21.

Con decreto Reale, su proposta del ministro per l'agricoltura, saranno fissate le norme per la costituzione, anche coattiva, dei Consorzi di agricoltori per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo precedente.

Con decreto Reale, su proposta dei ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura, sarà emanato il regolamento per l'applicazione del presente decreto.

Art. 22.

Il presente decreto avrà effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER — TEDESCO — VISOCCHI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

***Il numero 2079 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

## VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, testo unico, approvato con R decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sugli stipendi fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

Art. 1.

Gli stipendi per gli ufficiali del R. esercito in servizio attivo permanente sono stabiliti, sulla base del grado e dell'anzianità di servizio effettivo da ufficiale, dalla tabella *A*, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Art. 2.

L'anzianità di servizio effettivo da ufficiale decorre dalla data di nomina a sottotenente, oppure dal 28° anno di età, se la nomina a sottotenente avviene ad età superiore a 28 anni. Nel computo di detta anzianità, si deve dedurre il tempo che, a tenore dell'art. 53 della legge 2 luglio 1893, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, non è computabile per l'anzianità di grado.

Art. 3.

Agli ufficiali in servizio attivo permanente, per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente, e per quelli stati nominati sottotenenti in seguito a speciale concorso per titoli di studio universitari, saranno riconosciuti, agli effetti del computo dell'anzianità di servizio da ufficiale, gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori, diminuiti di 2 anni.

Agli ufficiali del corpo della giustizia militare in servizio attivo permanente è computato, agli effetti dello stipendio, come anzianità di servizio effettivo da ufficiale, il tempo prestato al servizio dello Stato nelle Amministrazioni di provenienza ed anteriormente come ufficiali nel R. esercito, aumentato degli anni di studio corrispondenti alla durata legale del corso di giurisprudenza diminuiti di due anni.

Art. 4.

Indipendentemente dalle promozioni, l'ufficiale in servizio attivo permanente acquista diritto allo stipendio immediatamente superiore a quello che già percepisce nel grado in cui si trova, al compimento dell'anno di servizio effettivo da ufficiale (computato come è detto nell'art. 2) indicato dalla tabella in corrispondenza di ogni stipendio.

Per effetto delle promozioni l'ufficiale acquista diritto a quello degli stipendi stabilito, dalla tabella, pel grado a cui è promosso, corrispondente alla sua anzianità di servizio effettivo da ufficiale (da computare come sopra) salvo sempre, ad ogni modo, il diritto di percepire almeno lo stipendio iniziale del detto nuovo grado.

Art. 5.

La decorrenza degli stipendi in caso di nomina o promozione, comincia dal 16 del mese se la data del decreto è compresa tra il 1° ed il 15, ovvero dal 1° del mese successivo se tale data è posteriore al 15 del mese.

Art. 6.

In ogni grado l'ufficiale acquista diritto allo stipendio immediatamente superiore, dal 16 del mese oppure dal 1° del mese successivo, secondochè egli compie tra il 1° ed il 15 del mese, oppure dopo il 15, gli anni di servizio effettivo da ufficiale indicati dalla relativa tabella in corrispondenza del detto stipendio immediatamente superiore. L'ammissione al maggiore stipendio deve essere stabilita con apposito decreto Ministeriale da registrare alla Corte dei conti.

Art. 7.

Sono stabilite per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali, per quelli del ruolo tecnico di artiglieria, per quelli del corpo sanitario e del corpo veterinario e pei maestri direttori di banda, le « indennità di servizio speciale » di cui alla tabella *B*, annessa al presente decreto, in luogo di quelle finora esistenti. Per gli ufficiali del corpo della giustizia militare rimangono in vigore le indennità di cui al decreto Luogotenenziale n. 457 dell'11 aprile 1918.

Esse sono sospese in tutti i casi nei quali lo stipendio è ridotto o sospeso e agli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio.

Per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali l'indennità di servizio speciale è computabile per la pensione in aggiunta allo stipendio.

Art. 8.

Sono altresì stabilite le indennità cavalli di cui alla tabella *C*, annessa al presente decreto, in luogo di quelle finora esistenti, per gli ufficiali che, in base all'articolo seguente, hanno diritto a razioni foraggio.

Art. 9.

Gli ufficiali che hanno diritto a razioni foraggio ed il numero di razioni foraggio spettanti a ciascuno di essi risultano dalla tabella *D* annessa al presente decreto e dalle relative annotazioni.

Art. 10.

Agli ufficiali richiamati dal congedo è computata come anzianità di servizio agli effetti dello stipendio, la durata complessiva del servizio effettivamente prestato da ufficiale sia prima dell'eventuale cessazione dal servizio attivo, sia dopo, in occasione di temporanei richiami.

Ad essi pertanto compete lo stipendio risultante dalla tabella *A* annessa al presente decreto in corrispondenza del loro grado e della loro anzianità di servizio (computata quest'ultima nel modo suddetto) salvo facoltà di optare per lo stipendio dovuto all'ufficiale in servizio attivo permanente avente eguale grado ed eguale durata di servizio effettivamente prestato nel grado stesso.

Art. 11.

Agli ufficiali in congedo che sono provvisti di pensione e a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria provvisti di pensione e di indennità annua di posizione ausiliaria, è dovuta solo la differenza tra lo stipendio loro spettante a mente dell'art. 10 e, rispettivamente, la pensione, o il complesso tra la pensione e l'indennità di posizione ausiliaria.

Agli ufficiali eventualmente richiamati dal congedo provvisorio è dovuta la differenza fra lo stipendio loro spettante a mente dell'art. 10, ed i 3/5 dello stipendio che già percepiscono in congedo provvisorio.

Art. 12.

Agli ufficiali richiamati dal congedo spettano pure le indennità di servizio speciale di cui alla tabella *B*, in quanto appartengano ad armi e corpi in questa contemplati. Però l'indennità stabilita per i carabinieri Reali è dovuta solo in quanto l'ufficiale presti servizio d'istituto, e quella stabilita pel ruolo tecnico di artiglieria solo se il Ministero, tenuto conto dei servizi cui ogni ufficiale è destinato, glie ne riconosca esplicitamente il diritto.

Agli ufficiali richiamati dal congedo non compete indennità cavalli. Qualora debbano prestare servizio a cavallo saranno forniti di cavalli di servizio e di bardature a sella dall'Amministrazione militare.

Art. 13.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° maggio 1919. Con la stessa data s'intende abrogato il decreto Luogotenenziale 17 maggio 1919, n. 770.

Le indennità calcolate in base a quest'ultimo decreto dal 1° maggio 1919 in poi, dovranno pertanto essere defalcate dagli assegni arretrati dovuti per effetto del presente decreto anche se non percepite effettivamente, perchè gli ufficiali erano forniti di indennità di guerra o di missione all'estero.

Art. 14.

Dalla stessa data del 1° maggio sono abrogati l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, modificato con la legge 6 luglio 1908, n. 362 e relativo all'indennità di servizio speciale, nonchè le tabelle I, II, III annesse allo stesso testo unico, modificate con la legge ora detta e tutte le altre disposizioni contenute nel ripetuto testo unico, nel regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, e in altre leggi e decreti, in quanto siano contrarie a quelle del presente decreto.

Dalla stessa data del 1° maggio 1919 è abrogato l'art. 2 del decreto Ministeriale 2 novembre 1917 riguardante la riduzione delle razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali del R. esercito.

Gli ufficiali d'artiglieria e genio che dal 1° maggio 1919 abbiano avuto diritto all'indennità di servizio speciale, la quale, per le loro armi, resta abolita con l'abrogazione della tabella I annessa al citato testo unico, e gli ufficiali che abbiano avuto diritto alla metà dell'indennità cavalli a senso dell'art. 2 del citato decreto Ministeriale 2 novembre 1917, non sono tenuti a versare le somme percepite.

Art. 15.

Nel decreto che dovrà emanare il Ministero del tesoro a senso dell'art. 23 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1802, per introdurre nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni necessarie per l'attuazione di quel decreto giusta l'allegato medesimo, si terrà conto delle modificazioni derivanti dal presente decreto per gli ufficiali dei carabinieri Reali.

## Disposizioni transitorie.

Art. 16.

Gli ufficiali delle categorie in congedo in servizio all'entrata in vigore del presente decreto potranno optare per lo stipendio dovuto agli ufficiali in servizio attivo permanente aventi la stessa anzianità di grado, indipendentemente dalla durata complessiva del servizio effettivamente prestato nel grado stesso, e ciò in deroga al disposto dell'art. 10.

Questa disposizione ha vigore sino al loro collocamento o ricollocamento in congedo; in occasione di nuovi richiami si applicheranno le disposizioni di cui gli articoli 10 e 11.

Art. 17.

Gli ufficiali del servizio attivo permanente, e quelli delle categorie in congedo tuttora in servizio che, per effetto del presente decreto, dovrebbero conseguire sullo stipendio di cui attualmente godono (compreso l'aumento del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107) un aumento di stipendio inferiore a L. 2000 se ufficiali inferiori, 1600 se ufficiali superiori, 1200 se ufficiali generali, percepiranno la differenza per raggiungere tale aumento di L. 2000, 1600 o 1200 a titolo di assegno personale da considerarsi ad ogni effetto come stipendio e da corrispondersi fino a che l'ufficiale per la propria anzianità di servizio o per promozione non si trovi ad avere diritto a stipendio uguale o superiore.

Per gli ufficiali delle categorie in congedo tuttora in servizio la disposizione del presente articolo ha vigore finchè saranno collocati o ricollocati in congedo. In occasione di nuovi richiami si applicheranno loro le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.

Art. 18.

Gli ufficiali in servizio attivo permanente aventi meno di 18 anni di servizio effettivo da ufficiale che per effetto del presente decreto dovrebbero conseguire un aumento di stipendio superiore a L. 2500 percepiranno l'aumento stesso soltanto sino al limite di detta somma. Per quelli aventi 18 o più anni di anzianità di servizio effettivo da ufficiale, tale limite sarà di L. 3000.

Ad essi però è concessa l'abbreviazione di due anni nei successivi periodi di aumento di stipendio per tante volte quante sono necessarie per raggiungere lo stipendio che loro compete in base al loro grado e alla loro anzianità di servizio effettivo da ufficiale.

Qualora in tal modo non potessero raggiungere questo stipendio, almeno tre anni prima del rispettivo limite di età, sarà concessa l'abbreviazione di tre anni, anzichè di due, nei successivi periodi di aumento di stipendio; e se neppure con questa abbreviazione potessero raggiungere lo stipendio loro spettante questo sarà in ogni caso loro corrisposto tre anni prima del rispettivo limite di età.

Art. 19.

Gli ufficiali delle categorie in congedo attualmente in servizio, i quali pure, per effetto del presente decreto, dovrebbero conseguire un aumento di stipendio superiore a L. 2500 o a L. 3000, giusta l'art. 18, percepiranno l'aumento stesso sino al limite di dette somme rispettivamente.

Anche ad essi, finchè sono nell'attuale loro servizio, è concessa l'abbreviazione di cui al secondo comma dell'art. 18, sino a raggiungere (se la permanenza nell'attuale servizio lo permetta) lo stipendio che sarebbe loro spettato se la limitazione non fosse avvenuta.

Art. 20.

L'indennità caro-viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, spetta agli ufficiali provvisti di stipendio non superiore a L. 13.200.

Art. 21.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale un testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi per il Regio esercito.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella A. **Stipendi per gli ufficiali del Regio esercito.**

| Anzianità di servizio effettivo da ufficiale (anni) | Sotto tenente | Tenente | Capitano | Maggiore | Tenente colonnello | Colonnello | Brigadiere generale | Maggiore generale | Tenente generale | Generale di esercito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 200 più assegno personale di L. 3000. |
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | 4.400 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | — | 4.800 | 5.600 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 4.800 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | — | 5.600 | 6.400 | 7.200 | — | — | — | — | — | |
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 5.600 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | — | 6.400 | 7.200 | 8.000 | 8.400 | — | — | — | — | |
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 6.400 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | — | 7.200 | 8.000 | 8.800 | 9.200 | 9.800 | — | — | — | |
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | 7.200 | 7.800 | 8.600 | 9.400 | 9.800 | 10.400 | 10.800 | — | — | |
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | — | 8.400 | 9.200 | 10.000 | 10.400 | 11.000 | 11.400 | 13.100 | — | |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | — | — | 9.600 | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | — | — | — | 10.600 | 11.000 | 11.600 | 12.000 | 13.700 | 15.500 | |
| 30 | | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | — | — | — | — | 11.500 | — | — | — | — | |
| 34 | — | — | — | — | — | 12.200 | 12.600 | 14.300 | 16.500 | |
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | 14.800 | — | |
| 39 | — | — | — | — | — | — | 13.200 | — | 17.500 | |
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | 15.300 | — | |
| 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.200 | |
| 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro della guerra*: ALBRICCI.

Tabella B.

**Indennità per servizio speciale per gli ufficiali dei carabinieri Reali, del ruolo tecnico d'artiglieria, dei Corpi sanitario e veterinario e dei maestri direttori di banda.**

| GRADI | Carabinieri Reali | Ruolo tecnic d'artiglieria | Corpo sanitario | Corpo veterinario | Maestri direttori di banda (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenente generale | — | 3,600 | — | — | — |
| Maggiore generale | — | 3,000 | — | — | — |
| Brigadiere generale | — | 2,500 | — | — | — |
| Colonnello | 2,800 | 2,000 | 1,500 | 800 | — |
| Tenente colonnello | 2,400 | 1,500 | 1,500 | 800 | — |
| Maggiore | 2,200 | 1,500 | 1,500 | 800 | — |
| Capitano | 1,800 | 1,500 | 1,500 | 800 | — |
| Tenente | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 800 | — |
| Sottotenente | 1,200 | — | 1,500 | 800 | 250 |

(1) Per il maestro direttore di banda della legione allievi carabinieri Reali l'indennità per servizio speciale è di L. 1200 anzichè di L. 250.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro della guerra*: ALBRICCI.

Tabella C.

## Indennità cavalli

*Indennità di 1ª categoria.*

Ufficiali aventi diritto a due razioni foraggio in base alla tabella *D* . . . . . . . . . . . L. 1200

*Indennità di 2ª categoria.*

Ufficiali aventi diritto ad una razione foraggio in base alla tabella *D* . . . . . . . . . . L. 800

N. B. — Gli ufficiali di artiglieria addetti agli Ispettorati o ai Comandi d'artiglieria o alle scuole militari conservano l'indennità della specialità alla quale appartengono.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro della guerra:* ALBRICCI.

Tabella D.

## Razioni foraggio dovute agli ufficiali del R. esercito in S. A. P.

| GRADO | Stato maggiore generale Ufficiali di S. M. e in servizio di S. M. Cavalleria Artiglieria da campagna pesante campale a cavallo e da montagna | Carabinieri Reali | Fanteria | Artiglieria da fortezza Genio |
|---|---|---|---|---|
| Ufficiali generali . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | — | — | — |
| Ufficiali superiori . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Capitani . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 1 | — | 1 |
| Subalterni . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 1 | — | — |

ANNOTAZIONI.

1. Hanno diritto a due razioni foraggio:

*a)* gli ufficiali superiori aiutanti di campo di S. M. il Re e dei RR. Principi;

*b)* gli ufficiali d'ordinanza dei RR. Principi;

*c)* gli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re.

2. Hanno diritto a una razione foraggio:

*a)* gli ufficiali generali del ruolo tecnico d'artiglieria, del corpo aereonautico militare, del corpo sanitario e del corpo di commissariato;

*b)* i capitani di fanteria inscritti sul quadro d'avanzamento;

*c)* gli ufficiali inferiori di fanteria aiutanti di campo di brigata o aiutanti maggiori o «a disposizione» per il servizio di stato maggiore o ufficiali d'ordinanza;

*d)* gli ufficiali di arma a cavallo addetti ai servizi aereonautici meno i subalterni di cui all'ultima colonna dello specchio soprariportato;

*e)* gli ufficiali di arma a cavallo nei depositi cavalli stalloni o allevamento cavalli;

*f)* gli ufficiali del treno.

3. Non spettano razioni foraggio:

*a)* agli ufficiali superiori dell'arma di fanteria comandanti dei battaglioni ciclisti;

*b)* agli ufficiali di tutti i gradi (eccettuato quello di generale) del ruolo tecnico d'artiglieria, tanto se effettivi a tale ruolo quanto se aggregati o comandati per servizi tecnici al ruolo stesso;

*c)* agli ufficiali addetti agli stabilimenti militari, alle direzioni d'artiglieria e alla scuola di applicazione di artiglieria e genio per il servizio di governo;

*d)* ai subalterni allievi della scuola di applicazione di artiglieria e genio;

*e)* agli ufficiali addetti ai servizi aeronautici;

*f)* agli ufficiali medici, veterinari, di commissariato, di sussistenza, d'amministrazione e della giustizia militare;

*g)* agli ufficiali dei distretti, del personale delle fortezze, delle compagnie di disciplina, degli stabilimenti militari di pena;

*h)* agli ufficiali applicati di stato maggiore.

L'esclusione dal diritto a razione foraggio stabilita per gli ufficiali addetti a servizi aereonautici, deve intendersi applicata a tutti quegli ufficiali, salvo l'eccezione di cui alla lettera *d)* del n. 2 delle presenti annotazioni, siano o non del corpo aeronautico (e di questo tanto agli effettivi quanto ai comandati), che prestano servizio presso comandi, reparti, stabilimenti aereonautici, scuole, eccettuati gli allievi piloti destinati ai corsi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro della guerra:* ALBRICCI.

---

***Il numero 2005 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1919-1920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

TABELLA di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-920:

| | |
|---|---|
| Cap. n. 47. Regi ginnasi e licei - Acquisto e conservazione del materiale, ecc. . . . . . . | 11.000 — |
| Cap. n. 48. Regie scuole tecniche «Michele Coppino» «Salvator Rosa» e «Vittorio Emanuele III» in Napoli, ecc. . . . . . . . | 9.000 — |

| | |
|---|---|
| Cap. n. 90 (Modificata la denominazione). Assegni fissi al R. Istituto di belle arti delle Marche, in Urbino, ed a Comuni per l'insegnamento di belle arti e per Istituti musicali . . . . | — |
| Totale delle maggiori assegnazioni . . | 20,000 — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro del tesoro*: SCHANZER.
*Il ministro per l'istruzione pubblica*: BACCELLI.

***Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 21 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rieti (Perugia).***

SIRE!

In seguito alle recenti agitazioni pei caro-viveri, 19 consiglieri del comune di Rieti, compresi il sindaco e la Giunta, hanno rassegnato le dimissioni, sicchè il Consiglio, che per morte aveva già perduti altri due membri, venne a trovarsi ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti.

In tale situazione, non potendosi far luogo a breve scadenza alla elezione per la costituzione della normale rappresentanza (decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757), si rende necessario procedere al formale scioglimento del Consiglio, per convertire in Regio il commissario prefettizio, al quale si trova provvisoriamente affidata la gestione del Comune.

A ciò provvede, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 corrente, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della Legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rieti, in provincia di Perugia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. dott. Pietro Carini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

## IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
### PER I LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza 28 maggio 1919 della Società per la ferrovia Sondrio-Tirano, intesa ad ottenere, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, l'approvazione del progetto per l'ampliamento del piazzale esterno della stazione di Tirano;

Visto il piano di massima delle opere da eseguirsi ed il piano parcellare dell'area da espropriarsi, presentati in bollo 28 maggio 1919, dalla suddetta Società;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e i decreti Luogotenenziali 6 febbraio 1919, n. 107, e 23 febbraio 1919, n. 303;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

**Decreta:**

Art. 1.

È approvato, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 18 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, il piano di massima 28 maggio 1919 ed il relativo piano parcellare delle opere da eseguirsi per l'ampliamento del piazzale esterno della stazione di Tirano della ferrovia Sondrio-Tirano, presentato con bollo 28 maggio 1919, dalla Società per la ferrovia Sondrio-Tirano.

Art. 2.

È assegnato il termine di un anno dalla data del presente decreto, per la esecuzione delle occorrenti espropriazioni e lavori.

Art. 3.

Il prefetto di Sondrio e l'Ufficio speciale delle ferrovie cureranno, entro i limiti delle rispettive competenze, l'applicazione del presente decreto.

Roma, 28 ottobre 1919.

*Il ministro*: PANTANO.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ERRATA-CORRIGE.

Nel testo del Regio decreto 31 luglio 1919, concernente la classificazione di quattro tratti di strada interni alla città di Modena, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 255, per errore della copia trasmessaci, al 3° considerando, il 1° capoverso risulta mancante di diversi periodi.

Esso deve essere pertanto corretto nel modo seguente:

« Che, data tale locuzione della legge, in quanto cioè in essa parlasi di capoluoghi di Provincia, pare sicuro che questi, in riguardo alle strade provinciali, sono considerati come luogo onde le strade stesse muovono; di modo che è da ritenere esatta l'affermazione che, circa i capoluoghi medesimi, non sia dato parlare di attraversamento di essi per parte di strade provinciali;

« Che, conseguentemente, pei Comuni capoluoghi di Provincia, non possono trovare applicazione, per quanto riguarda le strade provinciali, l'ultimo comma dell'art. 22 e l'art. 41 della legge citata, che prevedono l'attraversamento degli abitati comunali; e, pertanto, circa i capoluoghi medesimi, non si può avere, a nessun effetto, strada provinciale, se non muovendo dalla periferia dell'abitato comunale;

« Considerando che Modena, ecc. ecc. ».

## MINISTERO
## PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

**Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 14 novembre 1919.**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | *Note* |
|---|---|---|
| 3.50 % netto (1906) . . | 85.63 | — |
| 3.50 % netto (1902) . . | — | — |
| 3 % lordo . . . . . . . | — | — |
| 5 % netto . . . . . . . . | 91.89 | — |

**Corso medio dei cambi.**

del giorno 14 novembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 125,96 — Londra 44,03 — Svizzera 215,24 — New York 11,75 — Oro 194,59.

# MINISTERO DEL TESORO - SITUAZIONE dei debiti pubblici dello Stato

| Numero d'ordine | DEBITI PUBBLICI | EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione | | Consistenza rendita |
|---|---|---|---|---|
| | **PARTE I. - Debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico** | | | |
| | **Gran Libro del Debito pubblico.** | | | |
| | Consolidati. | | | |
| 1 | Consolidato 3.50 % netto 1906 (ex 3.75 % netto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (*) | — | 283,420,196 35 |
| 2 | Consolidato 3 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (*) | — | 4,802,125 97 |
| 3 | Consolidato 3.50 % netto (Cat.ª *A* - Creazione 1902) . . . . . . . . . . . . . . . . | (*) | — | 33,025,966 26 |
| 4 | Antiche rendite consolidate nominative 4.50 % netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza . . . . . . . . . . . . . . . | | — | 32,445,297 23 |
| | Consolidato 5 % netto (RR. decreti 3 gennaio 1917, n. 3 e 6 dicembre 1917, n. 1860 | • | — | 679,578,675 — |
| | | | | 1,033,272,260 81 |
| | Debiti redimibili. | | | |
| 6 | Obbligazioni 3.50 % netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 (Categoria 1ª | (*) | 1960 | 4,834,900 — |
| 7 | Id. 3 % id. 15 maggio 1910, n. 228 (Categorie 1ª e 2ª) | (*) | 1960 | 9,673,200 — |
| 8 | Id. 4.50 % netto del prestito nazionale (RR. decreti 19 dicembre 1914, n. 1371 e 15 giugno 1915, n. 859) . . . . . . . . . . . . . . . | | 1940 | 11,238,417 — |
| 9 | Id. 5 % netto del prestito nazionale (R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800 | | 1940 | 62,463,165 — |
| | | | | 88,209,682 — |
| | **Rendita in nome della Santa Sede.** | | | |
| 10 | Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214 . . . . | | — | 3,225,000 — |
| | **Debiti redimibili e perpetui inclusi separatamente nel Gran Libro.** | | | |
| | Debiti redimibili | | | |
| 11 | Obbligazioni . . 5 per % della ferrovia Maremmana (*Toscana* - 10 febbraio 1861) . | (*) | 1959 | 1,892,625 — |
| 12 | id. . . 5 » % del prestito Blount (*Roma* - 11 aprile 1866) . . . . . . | (*) | 1940 | 1,318,575 — |
| 13 | id. . . 3 » % della ferrovia di Cuneo 2ª emissione . . . . . . . . | | 1948 | 150,090 — |
| 14 | id. . . 3 » % della ferrovia Vittorio Emanuele . . . . . . . . . . . | (*) | 1961 | 3,057,720 — |
| | | | | 6,419,010 — |
| | Debiti perpetui. | | | |
| 15 | Debito feudale 3 % (*Modena* - 3 ottobre 1825). . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | 13,963 37 |

# al 30 settembre 1919 (1° trimestre dell'esercizio 1919-920).

| al 30 giugno 1919 | Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1919 al 30 settembre 1919 | | | | Consistenza al 30 settembre 1919 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aumenti | | Diminuzioni | | | |
| capitale | rendita | capitale | rendita | capitale | rendita | capitale |
| 8,097,719,895 72 | — | — | — | — | 283,420,196 35 | 8,097,719,895 72 |
| 160,070,865 67 | — | — | — | — | 4,802,125 97 | 160,070,865 67 |
| 943,599,036 — | 1) 51 33 | 1) 1,466 57 | — | — | 33,026,017 59 | 943,600,502 57 |
| 721,006,605 11 | — | — | 2) 66 — | 2) 1,466 67 | 32,445,231 23 | 721,005,138 44 |
| 13,591,573,500 — | — | — | 3) 60 — | 3) 1,200 — | 679,578,615 — | 13,591,572,300 — |
| 23,513,969,902 50 | 51 33 | 1,466 57 | 126 — | 2,666 67 | 4) 1,033,272,186 14 | 23,513,968,702 40 |
| 138,140,000 — | — | — | — | — | 5) 4,834,900 — | 5) 138,140,000 — |
| 322,440,000 — | — | — | 6) 118,800 — | 6) 3,960,000 — | 5) 9,554,400 — | 5) 318,480,000 — |
| 249,742,600 — | — | — | — | — | 7) 11,238,417 — | 249,742,600 — |
| 1,249,263,300 — | — | — | 8) 8,865 — | 8) 177,300 — | 7) 62,454,300 — | 1,249,086,000 — |
| 1,959,585,900 — | — | — | 127,665 — | 4,137,300 — | 88,082,017 — | 1,955,448,600 — |
| 64,500,000 | — | — | — | — | 3,225,000 — | 64,500,000 — |
| 37,852,500 — | — | — | — | — | 1,892,625 — | 37,852,500 — |
| 26,371,500 — | — | — | 9) 7,856 25 | 9) 157,125 — | 1,310,718 75 | 26,214,375 — |
| 5,003,000 — | — | — | — | — | 5) 150,090 — | 5) 5,003,000 — |
| 101,924,000 — | — | — | 10) 35,580 — | 10) 1,186,000 — | 5) 3,022,140 — | 5) 100,738,000 — |
| 171,151,000 — | — | — | 43,436 25 | 1,343,125 — | 6,375,573 75 | 169,907,875 — |
| 465,445 70 | — | — | — | — | 13,963 37 | 465.445 70 |

| Numero d'ordine | DEBITI PUBBLICI | EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione | Consistenza rendita |
|---|---|---|---|
| | **Debiti redimibili e perpetui non inclusi nel Gran Libro** | | |
| | **Debiti redimibili.** | | |
| 16 | Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Savona-Acqui | (*) 1964 | 196,425 — |
| 17 | Id. 5 % della ferrovia Udine-Pontebba | 1970 (**) | 1,091,600 — |
| 18 | Titoli ferrovie Monferrato: Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra | 1964 (**) | 15,750 — |
| 19 | Titoli ferrovie Monferrato: Obbligazioni 3 % della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria | (*) 1956 (**) | 257,130 — |
| 20 | Titoli ferrovie Monferrato: Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara | 1964 (***) | — |
| 21 | Obbligazioni ferrovie romane: 3 % delle ferrovie livornesi (serie A - B - C - D[1] - D[2]) | (*) 1953 (**) | 3,408,525 — |
| 22 | Obbligazioni ferrovie romane: 3 % della ferrovia Lucca-Pistoia (creazioni 1856 - 1858 - 1860) | (*) 1954 (**) | 332,110 80 |
| 23 | Obbligazioni ferrovie romane: 5 % della ferrovia centrale toscana (serie A - B - C) | (*) 1934 (**) | 1,608,875 — |
| 24 | Obbligazioni ferrovie romane: 3 % delle ferrovie romane (Obbligazioni comuni) | 1954 (**) | 678,000 — |
| 25 | Obbligazioni ferroviarie 3 % per le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (serie A - B - C - D - E per ciascuna rete) | (*) 1985 (**) | 26,057,355 — |
| 26 | Obbligazioni 5 % per i lavori di sistemazione del Tevere: emissione 1883, emissioni 1884 e 1885 della 2ª serie; saldo della 7ª quota della 3ª serie e quote della 4ª serie a tutto l'esercizio 1894-95 | 1934<br>1936<br>1944 | 804 275 — |
| 27 | Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento della città di Napoli (serie 3ª - 4ª - 7ª - 8ª) | 1958 | 1 414,575 — |
| 28 | Obbligazioni 5 % delle strade ferrate del Tirreno serie A - B - C - D) | 1914 | 5,435,075 — |
| 29 | Obbligazioni 5 % per le opere edilizie di Roma (serie A) | 1912 | 189,375 — |
| 30 | Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano | 1959 | 81,480 — |
| | | | 41,573,610 80 |
| | **Debiti perpetui.** | | |
| 31 | Debito 5 % a nome dei Comuni di Sicilia | — | 937,012 46 |
| 32 | Debito 5 % a nome dei Corpi morali di Sicilia | — | 1,050,282 24 |
| 33 | Rendita 3 % assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane | — | 94,252 41 |
| 34 | Id. id. ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1835, n. 3315 | — | 593,259 25 |
| 35 | Assegni 3 % alle comunità di Reggio e Modena | — | 1,420 83 |
| | | | 2,726,227 19 |

**Riassunto dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico.**

| | | |
|---|---|---|
| Gran Libro del Debito pubblico | Consolidati | 1,033,272,260 81 |
| | Debiti redimibili | 88,209,682 — |
| | Rendita in nome della Santa Sede | 3,225,000 — |
| Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro | Debiti redimibili | 6,419,010 — |
| | Debiti perpetui | 13,963 37 |
| Debiti non inclusi nel Gran Libro | Debiti redimibili | 41,573,610 80 |
| | Debiti perpetui | 2,726,227 19 |
| | Totale | 1,175,439,754 17 |

Dalla Direzione generale del Debito pubblico — Roma, 30 ottobre 1919.

*Per il Direttore capo di ragioneria*
PROSPERI.

| al 30 giugno 1919 | Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1919 al 30 settembre 1919 | | | | Consistenza al 30 settembre 1919 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aumenti | | Diminuzioni | | | |
| capitale | rendita | capitale | rendita | capitale | rendita | capitale |
| 6,547,500 — | — | — | — | — | 5) 196,425 — | 5) 6,547,500 — |
| 21,832,000 — | — | — | — | — | 1,091,000 — | 21,832,000 — |
| 787,500 — | — | — | — | — | 15,750 — | 787,500 — |
| 8,571,000 — | — | — | — | — | 5) 257,130 — | 5) 8,571,000 — |
| 7,405,500 — | — | — | — | — | — | 7,405,500 — |
| 113,617,500 — | — | — | — | — | 5) 3,408,525 — | 5) 113,617,500 — |
| 11,070,360 — | — | — | — | — | 5) 332,110 80 | 5) 11,070,360 — |
| 32,177,500 — | — | — | — | — | 1,608,875 — | 32,177,500 — |
| 22,602,000 — | — | — | — | — | 5) 678,060 — | 5) 22,602,000 — |
| 868,578,500 — | — | — | — | — | 5) 26,057,355 — | 5) 868,578,500 — |
| 16,085,500 — | — | — | — | — | 804,275 — | 16,085,500 — |
| 28,291,500 — | — | — | — | — | 1,414,575 — | 28,291,500 — |
| 108,701,500 — | — | — | — | — | 5,435,075 — | 108,701,500 — |
| 3,787,500 — | — | — | — | — | 189,375 — | 3,787,500 — |
| 3,520,000 — | — | — | — | — | 84,480 — | 3,520,000 — |
| 1,253,575,360 — | — | — | — | — | 41,573,610 80 | 1,253,575,360 — |
| 19,740,249 20 | — | — | — | — | 987,012 16 | 19,740,249 20 |
| 21,005,644 80 | — | — | — | — | 1,050,282 24 | 21,005,644 80 |
| 3,141,747 — | — | — | — | — | 94,252 41 | 3,141,747 — |
| 19,775,308 34 | — | — | — | — | 593,259 25 | 19,775,308 34 |
| 47,360 93 | — | — | — | — | 1,420 83 | 47,360 93 |
| 63,710,310 27 | — | — | — | — | 2,726,227 19 | 63,710,310 27 |
| 23,513,969,902 50 | 51 33 | 1,466 57 | 126 — | 2,656 67 | 1,033,272,186 14 | 23,513,968,702 40 |
| 1,959,585,950 — | — | — | 127,665 — | 4,137,310 — | 89,[illegible]92,017 — | 1,955,448,600 — |
| 64,500,000 — | — | — | — | — | 3,225,000 — | 64,500,000 — |
| 171,151,000 — | — | — | 43,436 25 | 1,343,125 — | 6,375,573 75 | 169,807,875 — |
| 465,445 70 | — | — | — | — | 13,963 37 | 465,445 70 |
| 1,253,575,360 — | — | — | — | — | 41,573,610 80 | 1,253,575,360 — |
| 63,710,310 27 | — | — | — | — | 2,726,227 19 | 63,710,310 27 |
| 27,026,957,918 47 | 51 33 | 1,466 57 | 171,227 25 | 5,483,091 67 | 1,175,268,578 25 | 27,021,476,293 37 |

*Il Direttore generale del Debito pubblico*
GARBAZZI

| Numero d'ordine | DEBITI PUBBLICI | EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione | Consistenza rendita |
|---|---|---|---|
| | **PARTE II. — Debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro.** | | |
| | **Debiti redimibili.** | | |
| 1 | Annualità dovuta alla Società delle ferrovie del Sud dell'Austria per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia | 1968 | 22,251,701 — |
| 2 | Certificati di credito ferroviari con interessi 3.65 0/0 netto (art. 6 legge 25 giugno 1905, n. 261) | 1946 | 7,900,449 53 |
| 3 | Certificati ferroviari di credito con interesse 3,50 % annuo (art. 3 legge 23 dicembre 1906, n. 638) emissioni dal 1906-907 in poi | 1947 e successivi | 18,031,586 65 |
| 4 | Buoni del Tesoro a lunga scadenza 3.50 0/0. (Legge 7 luglio 1901, n. 323) | 1926 | 533,225 — |
| 5 | Buoni del tesoro quinquennali creati con le leggi 21 marzo 1912, n. 1911 - 29 dicembre 1912, n. 1362 - 23 maggio e 27 giugno 1912, n. 864 - 4 gennaio 1914, n. 1 - 16 luglio 1914, n. 683 e decreto legge 19 settembre 1915, n. 1436 | 1920 | 1,849,320 — |
| 6 | Buoni del tesoro triennali e quinquennali creati con decreto legge 5 maggio 1916 n. 505 | 1919 e 1923 | 286,128,058 75 |
| 7 | Buoni del tesoro speciali collocati all'estero | — | 506,300,352 28 |
| 8 | Crediti aperti dal Governo degli Stati Uniti al tesoro | — | b) 358,844,500 — |
| | TOTALE DEI DEBITI AMMINISTRATI DALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO | | 1,201,839,193 21 |

Dalla Direzione generale del Tesoro - Roma, li 30 ottobre 1919.

# RIASSUNTO

| | Consistenza rendita |
|---|---|
| PARTE I. — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico* | 1,175,439,754 17 |
| PARTE II. — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro* | 1,201,839,193 21 |
| TOTALE GENERALE | 2,377,278,947 38 |

| al 30 giugno 1919 | Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1919 al 30 settembre 1919 | | | | Consistenza al 30 settembre 1919 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aumenti | | Diminuzioni | | | |
| capitale | rendita | capitale | rendita | capitale | rendita | capitale |
| 807,680,357 86 | — | — | — | — | 22,251,701 — | 807,680,357 86 |
| 216,450,672 — | — | — | — | — | 7,900,449 53 | 216,450,672 — |
| 515,188,189 92 | — | — | — | — | 18,031,586 65 | 515,188,189 92 |
| 15,235,000 — | — | — | — | — | 533,225 — | 15,235,000 — |
| 46,233,000 — | — | — | — | — | 1,849,320 — | 46,233,000 — |
| 5,722,561,175 — (a) | 38,935,396 25 | 778,707,925 — | — | — | 325,063,455 — | 6,501,269,100 — |
| 11,148,501,000 — | — | — | — | — | 506,300,352 28 | 11,148,501,000 — |
| 8,057,490,000 — (b) | 11,726,470 — | 234,529,400 — | — | — | 370,570,970 — | 8,292,019,400 — |
| 26,529,339,394 78 | 50,661,866 25 | 1,013,237,325 — | — | — | 1,252,501,059 45 | 27,542,576,719 78 |

*Il Direttore generale del Tesoro*
CONTI ROSSINI.

# GENERALE

| al 30 giugno 1919 | Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1919 al 30 settembre 1919 | | | | Consistenza al 30 settembre 1919 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aumenti | | Diminuzioni | | | |
| capitale | rendita | capitale | rendita | capitale | rendita | capitale |
| 27,026,957,918 47 | 51 33 | 1,466 57 | 171,227 25 | 5,483,091 67 | 1,175,268,578 25 | 27,021,476,293 37 |
| 26,529,339,394 78 | 50,661,866 25 | 1,013,237,325 — | — | — | 1,252,501,059 46 | 27,542,576,719 78 |
| 53,556,297,313 25 | 50,661,917 58 | 1,013,238,791 57 | 171,227 25 | 5,483,091 67 | 2,427,769,637 71 | 54,564,053,013 15 |

in aumento di Rendita L. 50,490,690 33

in aumento di Capitale L. 1,007,755,699 90

## Annotazioni

### per i debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico

(*) Questo debito è pagabile anche all'estero. (Fanno eccezione le serie A e B delle ferrovie Livornesi 3 % e l'emissione 1860 della Ferrovia Lucca-Pistoia).

(**) Gl'interessi di questo debito sono soggetti anche alla tassa di negoziazione.

(***) Il rimborso delle quote di capitale di questo debito è soggetto alla tassa di negoziazione.

1) Rendita e capitale nominale iscritti, durante il *1° trimestre dell'esercizio*, per conversione di rendita consolidata 4.50 % netto in seguito ad accertamento delle condizioni volute dalla legge 21 dicembre 1903, n. 483 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rendita L. 51 33 Cap. nom. L. 1,466 57

2) Rendita e capitale nominale annullati, durante il *1° trimestre dell'esercizio*, per ricostituzione in consolidato 3.50 % netto (1902) essendo cessato nell'ente titolare lo scopo della pubblica beneficenza . . . Rendita L. 66 — Cap. nom. L. 1,467 —

3) Rendita e capitale nominale di titoli annullati nel *1° trimestre dell'esercizio* perchè esuberanti ai bisogni della sottoscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rendita L. 60 — Cap. nom. L. 1,200 —

4) Le rendite dei consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

| | Quantità delle iscrizioni | | | | | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.50 % netto (ex-3.75 % netto) | 3 % | 3,50 % netto. Cat. *A* (Creazione 1902) | Antiche rendite cons. 4.50 % | Consolidato 5 % netto | |
| Rendite nominative . . . . . | 534,666 | 17,749 | 28,783 | 31,399 | 93,576 | 706,173 |
| id. al portatore . . . . . | 1,879,194 | 26,221 | 85,040 | — | 6,572,671 | 8,563,125 |
| id. miste . . . . . . . . | 7,558 | 25 | 470 | — | — | 8,053 |
| Assegni provvisori nominativi | 20,027 | 778 | 3,773 | 10,274 | — | 34,852 |
| id. id. al portatore | 1,444 | 76 | 459 | — | — | 1,979 |
| | 2,442,889 | 44,849 | 118,525 | 41,673 | 6,666,247 | 9,314,183 |

| | Ammontare della rendita | | | | | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.50 % netto (ex-3.75 % netto) | 3 % | 3.50 % netto. Cat. *A* (Creazione 1902) | Antiche rendite cons. 4.50 % | Consolidato 5 % netto | |
| Rendite nominative . . . . . | 134,760,755 50 | 3,224,388 — | 25,744,218 50 | 32,430,405 — | 144,668,735 — | 340,828,502 — |
| id. al portatore . . . . . | 147,645,883 — | 1,574,544 — | 7,227,867 50 | — | 534,909,880 — | 691,358,174 50 |
| id. miste . . . . . . . . | 986,720 — | 2,169 — | 46,952 50 | — | — | 1,035,841 50 |
| Assegni provvisori nominativi | 25,575 07 | 933 80 | 6,427 76 | 14,826 23 | — | 47,762 86 |
| id. id. al portatore | 1,262 78 | 91 17 | 551 33 | — | — | 1,905 28 |
| | 283,420,196 35 | 4,802,125 97 | 33,026,017 59 | 32,445,231 23 | 679,578,615 — | 1,033,272,186 14 |

5) I seguenti titoli al portatore di debiti redimibili, vigenti al 30 settembre 1919, sono stati tramutati in iscrizioni al nome:

| DEBITI | Quantità | Rendita | Capitale nominale |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni 3,50 % netto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,735 | 2,202,147 50 | 62,918,500 — |
| id. 3 % netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 233,566 | 5,362,575 — | 178,752,500 — |
| id. 3 % della Ferrovia di Cuneo . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | 75 — | 2,500 — |
| id. 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele . . . . . . . . . . . . . | 2,018 | 30,720 — | 1,024,000 — |
| id. 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui . . . . . . . . . . . | 8 | 120 — | 4,000 — |
| id. 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria. . . . . . . . | 230 | 3,450 — | 115,000 — |
| id. 3 % delle Ferrovie Livornesi. . . . . . . . . . . . . . . . . | 4,525 | 67,875 — | 2,262,500 — |
| id. 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia. . . . . . . . . . . . . . . . | 73 | 919 80 | 30,660 — |
| id. 3 % delle Ferrovie Romane (obbligazioni comuni). . . . . . . . | 6,065 | 90,975 — | 3,032,500 — |
| id. ferroviarie 3 % per le reti Mediterranea - Adriatica e Sicula. . | 22,369 | 1,243,275 — | 41,442,500 — |
| | 276,624 | 9,002,132 30 | 289,584,660 — |

6) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte.

7) Le rendite dei Prestiti Nazionali 4,50 0|0 e 5 0|0 netto redimibili sono così costituite:

| | Titoli al nome | | Titoli al portatore | |
|---|---|---|---|---|
| | Quantità | Rendita | Quantità | Rendita |
| Prestito Nazionale 4,50 0|0 netto - (1ª e 2ª emissione) . . . . . . | 7,528 | 1,085,269 50 | 253,583 | 10,153,147 50 |
| Prestito Nazionale 5 0|0 netto (1916) . . . . . . . . . . . | 21,382 | 5,909,880 — | 1,161,808 | 56,544,420 — |
| | 28,910 | 6,995,149 50 | 1,415,391 | 66,697,567 50 |

8) Rendita e capitale nominale dei titoli annullati, durante il *1° trimestre dell'esercizio* per cambio con altri titoli del cons. 5 0|0.
9) Rendita e capitale nominale dei titoli acquistati al valore del corso per l'ammortamento.
10) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte, al netto di quelli già convertiti in rendita consolidata.

## Annotazioni
### per i debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro.

(*a*) In seguito a migliori accertamenti la consistenza al 30 giugno viene ridotta di L. 44.790.725 e per la scadenza dei buoni triennali della prima emissione diminuita ancora di L. 99.660.200 e così complessivamente di L. 144.450.925 per capitale e di L. 7,222.546,25 per rendita.
(*b*) In seguito a migliore accertamento della consistenza al 30 giugno 1919 dei crediti aperti dal Governo degli Stati Uniti al Tesoro, la cifra della rendita viene elevata di L. 1.295 000 e cioè portata a L. 358.844.500.
(*c*) Pel motivo sopraindicato, la cifra del capitale viene aumentata di L. 25'900.000 e cioè fissata in L. 8.057.490.000.

(Elenco n. 19).

## 1ª Pubblicazione.

**Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:**

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | Intestazione da rettificare | Tenore della rettifica |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3,50 0|0 | 545592 | 42 — | Perron-Cabus *Margherita* fu Giovanni Battista nubile inabilitata sotto la curatela di Turin Luigi, dom. ad Oulx (Torino) | Perron-Cabus *Maria-Margherita* fu Giovanni Battista, ecc. come contro |
| 5 % | 1283489 | 40 — | Amadio *Aristide* fu Gaetano, sotto la patria potestà della madre Gizzi Augusta fu Filippo, ved. di Amadio Gaetano, dom. in Segni (Roma) | Amadio *Stenelo Aristide* fu Gaetano, ecc. come contro |
| 3,50 0|0 | 219512 | 17 50 | Ajmonetto Antonio fu Antonio, dom. a Sparone (Torino) | Aimonetto Antonio fu Antonio, *minore sotto la patria potestà della madre Picco Tersilla moglie in seconde nozze di Aghem Luigi*, dom. a Pont-Canavese (Torino) |
| » | 203576 | 17 50 | Ballarani *Pietro* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Gobetti Maria fu Carlo ved. Ballarani dom. in Milano | Ballarani *Cesare* fu Angelo minore, ecc. come contro |
| » | 203577 | 17 50 | Ballarani *Angelo* fu Angelo, minore, ecc. come la precedente | Ballarani *Maria-Angela* fu Angelo, minore, ecc. come contro |
| » | 389968 | 73 50 | Casati *Antonio*, Camillo, Carlo, Lorenzo, Maria, Laurina, *Cecilia*, Giovanni-Maria di Giuseppe, minorenni sotto la patria potestà del padre e nascituri da detto Casati Giuseppe, dom. a Trezzo sull'Adda (Milano) | Casati *Giovanni-Antonio*, Camillo, Carlo, Lorenzo, Maria, Laurina, *Clelia-Cecilia*, Giovanni-Maria di Giuseppe, minorenni, ecc. come contro |
| » | 390819 | 73 50 | Casati *Antonio*, Camillo, Carlo, Lorenzo, Maria, Laurina, *Cecilia*, Giovanni-Maria e nascituri di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Trezzo sull'Adda (Milano). Vincolata d'usufrutto | Casati *Giovanni-Antonio*, Camillo, Carlo, Lorenzo, Maria, Laurina, *Clelia-Cecilia*, Giovanni-Maria e nascituri di Giuseppe, minorenni, ecc. come contro |
| 3,50 0|0 ex 3,75 0|0 | 142558 | 140 — | Gavagnin Giuseppe e Maria, nubile, Natale, Giuseppina e Pietro fu Angiolo, questi tre minori sotto la patria potestà della loro madre *Scutari* Maria-Emilia, chiamata Regina fu *Giuseppe*, ved. di Gavagnin Angelo, tutti eredi indivisi, dom. a Venezia, con usufrutto vitalizio a Scutari Maria Emilia, chiamata Regina fu *Giuseppe* ved. Gavagnin Angelo | Gavagnin Giuseppe e Maria, nubile, e Natale, Giuseppina e Pietro fu Angiolo, questi tre minori sotto la patria potestà della loro madre *Scuttari* Maria-Emilia fu *Luigi*, ved. Gavagnin Angelo, ecc. con usufrutto vitalizio a *Scuttari* Maria-Emilia fu *Luigi*, ved. Gavagnin Angelo |

**A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notifi-**

## MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

**Avviso.**

Il giorno 8 novembre corrente, in San Silvestro di Pescara, provincia di Chieti, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Pescara.

# CONCORSI

## R. Istituto dei sordo-muti di Sicilia in Palermo

CONCORSO a posti gratuiti governativi

È aperto il concorso in questo R. Istituto a numero quattro posti gratuiti governativi per fanciulli e per fanciulle nati in Sicilia che abbiano raggiunto l'età di anni 8 e non oltrepassata quella di anni 12 sino al giorno della data del presente avviso di concorso.

Le domande corredate dai documenti appresso notati dovranno pervenire alla Deputazione del R. Istituto pei sordo-muti di Sicilia in Palermo, non più tardi del 30 novembre 1919 e dovranno essere in data non anteriore al 31 agosto 1919.

1° attestato di nascita rilasciato dall'ufficio di stato civile;

2° attestato di vaccinazione e di vaiuolo naturale;

3° certificato medico da cui risulti:

*a)* non avere l'aspirante altro fisico difetto oltre la sordomutolezza;

*b)* causa della sordità se congenita od acquisita e, in questo ultimo caso, la causa che l'ha provocata;

*c)* sufficiente idoneità all'istruzione:

4° fede di povertà della famiglia;

5° stato di famiglia (civile e finanziario);

6° rapporto informativo particolareggiato in originale della prefettura della Provincia, in cui risiede il concorrente, riguardante le condizioni economiche e di lavoro dei singoli membri della famiglia del ricoverando e dei suoi parenti, tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti;

7° titoli di benemerenza della famiglia;

8° obbligazione, autenticata dal sindaco, del padre o di chi ne fa le veci, di ritirare l'alunno a qualunque richiesta della direzione.

Tanto la domanda che i documenti per concorrere ai detti posti potranno essere rilasciati in carta libera purchè sia constatata la povertà assoluta.

A norma degli interessati, si rende noto che l'Istituto mantiene gli alunni fino all'età di 18 anni e che la definitiva accettazione dell'alunno o della alunna dipenderà dal giudizio che il direttore dell'Istituto darà, infra il primo anno dalla avvenuta ammissione, sulle loro condizioni fisiche, intellettuali e morali.

Tutti i sordo-muti al momento della loro presentazione all'Istituto dovranno essere sottoposti ad una visita medica.

Palermo, 15 ottobre 1919.

Il soprintendente
G. SEMINARA.

# PARTE NON UFFICIALE

## CRONACA ITALIANA

**L'Ambasciata d'Inghilterra** informa che tutti coloro che desiderano recarsi in Palestina e in Mesopotamia dovranno far vistare il loro passaporto dalle autorità britanniche.

**Mercato serico.** — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica le seguenti notizie ricevute dai suoi corrispondenti serici:

*New York, 27 ottobre.* — Seta giapponese ribassata 50 soldi causa diminuita richiesta. Altre provenienze sostenuta. Quotasi giapponese 1 1/2 dollari 10.90. Extra 11.35. Classica italiana 11.15. Extra 11.60.

*New York, 4.* — Richiesta attiva ricupera prezzi seta sorpassando 50 soldi penultima quotazione; quotasi giapponese 1 1/2 dollari 11.75. Extra 12.35. Double 12.50. Classica italiana 11.50. Extra 12. Cambio a vista del dollaro 10.73.

## TELEGRAMMI "STEFANI"

HELSINGFORS, 13. — Il Gabinetto è dimissionario; l'ex-ministro degli esteri Boska ha rifiutato l'incarico di costituire il nuovo governo.

WASHINGTON, 13. — *Senato.* — Durante la discussione del trattato di pace si respinge con 48 voti contro 31 una mozione dichiarante che gli Stati Uniti devono aiutare la Francia per un periodo di cinque anni, allo scopo di mantenere la sovranità della Francia stessa nell'Alsazia-Lorena.

Dopo un tentativo infruttuoso della Commissione per emendare tali riserve formulate contro l'art. 10 il Senato approva tali riserve con 48 voti contro 33.

Il senatore Lodge presenta una petizione chiedente la chiusura della discussione sull'esame del trattato.

La proposta sarà esaminata nella seduta di sabato mattina.

PARIGI, 14. — Poincaré ha lasciato Dover alle 10, salutato da salve di artiglieria.

Poincaré e la signora sono giunti a Parigi alle 16,30, ricevuti da Pichon, Pams, dall'ambasciatore d'Inghilterra e numerose notabilità.

Sono stati resi gli onori militari.

PARIGI, 14. — Si attende per il 17 novembre l'arrivo a Parigi dei delegati tedeschi incaricati di firmare il protocollo relativo all'esecuzione dell'armistizio.

Essi sono von Simson che sarà plenipotenziario con von Lersner, Gaus e von Schumberg, consiglieri di Legazione Heckerd, consigliere intimo, von Haggers, Michaelis, von Boettinker e due tecnici.

WASHINGTON, 14. — Un comunicato ufficiale della Conferenza internazionale del lavoro della Lega delle nazioni, in data 13 corrente, dice: In seguito ad un compromesso fra la maggioranza federale e l'opposizione, la Finlandia è stata ammessa alla Conferenza internazionale del lavoro all'unanimità dei voti.

BASILEA, 14. — Si ha da Karlsrue: Una crisi ministeriale è imminente, poichè il ministro degli esteri, Dietrich, ha intenzione di ritirarsi. Con lui tre deputati della Dieta badese rinunciano al loro mandato.

Dietrich assumerà probabilmente la carica di presidente del partito democratico badese.

BASILEA, 14. — Si ha da Budapest: Le truppe romene hanno lasciato dalle 4 di stamane alle 7 la parte alta della città. La testa di ponte di questa parte della città è stata occupata alle 7.30 dall'esercito nazionale.

La città di Pest sarà occupata dall'esercito nazionale alle ore 11.

Frattanto distaccamenti dell'armata dei volontari di Budapest sono incaricati del mantenimento dell'ordine.

Il ministro di grazia e giustizia ha redatto un proclama, secondo il quale la legge marziale sarà applicata a tutti i reati di alto tradimento, omicidi, saccheggi, incendi.

La vita quotidiana della capitale non ha subito alcun cambiamento. L'entrata solenne dell'esercito nazionale ungherese avrà luogo sabato mattina con l'ammiraglio Harty alla testa. Grandi preparativi sono stati fatti per questo avvenimento.

*Direttore:* DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*